

*Sintesi Ordinanza n.11 del 16 maggio 2020*  
*Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020*  
*Prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

### Progettazione e criteri di valutazione

#### I consigli di classe e i consigli di classe

- **aggiornano**, ove necessario, **le progettazioni definite a inizio anno scolastico**, per rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza
- **individuano**, per ciascuna disciplina, **i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati** o che necessitano di approfondimento

Il collegio dei docenti, **integra**, ove necessario, **i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni** già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito

#### Valutazioni classi non terminali del II ciclo

- Il CdC procede alla **valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi
- Gli alunni **sono ammessi alla classe successiva** anche con insufficienze relative ad una o più discipline, riportate nel verbale di scrutinio finale
- **I voti espressi in decimi**, anche inferiori a sei, **sono riportati nel documento di valutazione finale**

#### Attribuzione del credito

- Nel caso di **media inferiore a sei decimi** per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6
- Tale credito potrà essere integrato nello scrutinio finale relativo all'a.s. 2020/21, con riguardo agli esiti del PAI (Piano di apprendimento individualizzato)
- La possibilità di integrazione dei crediti **è consentita per tutti gli studenti**, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti

#### Recupero, non ammissione, esclusione dallo scrutinio

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisponde il **piano di apprendimento individualizzato (PAI)**
- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, **per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete**, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all'unanimità**, può **non ammetterlo** alla classe successiva.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

#### Valutazione degli alunni con Bisogni educativi speciali

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, **si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza.

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, **la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato**
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione è coerente con esso
- Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il Pei o il Pdp

### Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato**:

- Sono indicati, per ciascuna disciplina, **gli obiettivi di apprendimento da conseguire**, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- è allegato al documento di valutazione finale.

### Piano di integrazione degli apprendimenti

Il consiglio di classe individua **le attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

### Attività relative al PAI e al PIA

- costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
- sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione

### Situazioni particolari

- Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo e gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado **sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
- Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, per di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
- Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante. Stesse modalità si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.